

imputabile allo Stato italiano alcuna violazione di *interim obligation*, ai sensi dell'articolo 18, b) del Trattato di Vienna 1969, in quanto il cosiddetto emendamento 1992 è entrato in vigore, come stabiliscono le regole di Iopcf, soltanto il 22 novembre 1994, a seguito dell'adesione del Giappone;

il ministero degli affari esteri, nelle more dell'atteso pronunciamento della Corte di cassazione sul massimale, ha formato un comitato di tre saggi che avrebbe prodotto una relazione che contraddice quanto sostenuto dai primi due gradi della giustizia italiana e confermato da alcuni fra i massimi esperti di diritto internazionale marittimo, fra cui il professor Carbone;

tale parere, se reso pubblico dal Governo, costituirebbe un'ulteriore indebita ingerenza nelle vicende giudiziarie legale alla Haven, che andrebbe a tutto svantaggio della stessa posizione processuale sin qui sostenuta dallo Stato —:

quale sia la posizione collegiale del Governo sulla vicenda processuale penale Haven e come si pensi di sostenere la magistratura, fornendo strumenti e mezzi finanziari che le consentano di affrontare adeguatamente gli ulteriori gradi di giudizio effettuando le operazioni peritali integrative che si riterranno necessarie;

quali siano state le verifiche sulla dinamica degli avvenimenti che hanno portato all'ingiustificabile condotta dell'avvocatura dello Stato in occasione del dibattimento finale del procedimento penale Haven;

quali siano gli eventuali provvedimenti che il Governo intende prendere nei confronti degli uffici centrale e periferico dell'avvocatura dello Stato;

se esista o sia in preparazione un decreto ministeriale specifico sulla vicenda del massimale Haven e sulla risarcibilità del danno ambientale e quali siano i suoi contenuti;

quale sia la posizione collegiale del Governo riguardo alla stima del massimale

Haven e come si pensi di sostenere le ragioni dello Stato nel procedimento civile dinanzi alla Corte di cassazione;

quale sia la posizione collegiale del Governo sull'adesione all'emendamento 1992 di Iopcf che cancella di fatto il risarcimento del danno ambientale, in aperto contrasto con la normativa italiana vigente;

quale risposta sia stata data dal Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Prodi alla lettera del 3 settembre 1996 a firma del Ministro dell'ambiente Ronchi nella quale il Ministro chiedeva se non fosse opportuno che l'Italia denunciasse la Convenzione 1971 e esplicitasse la non adesione ai protocolli 1992 di Iopcf e nella quale auspicava che il nostro paese si dotasse di una normativa analoga a quella vigente negli Stati Uniti (*oil pollution act*, 1990), che prevede norme di prevenzione, controllo e garanzia finanziaria molto più articolate e severe di quelle del Fondo, a cui gli Usa non aderiscono;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Governo sulla sicurezza del traffico marittimo del petrolio e delle sostanze pericolose e quali siano stati gli atti concreti per la mitigazione e l'eliminazione del rischio dopo gli studi, le analisi e le proposte consegnate al Governo nel 1993 dalla commissione interministeriale sulla sicurezza degli scali petroliferi italiani, costituita nel 1991, dopo i gravissimi incidenti della Jolly Rosso a Livorno e della Haven a Genova, che aveva esaminato le condizioni di 41 porti italiani, 11 dei quali (Genova e Livorno compresi) erano stati considerati degni di « massima attenzione per la latente pericolosità ». (4-14695)

---

#### Apposizione di firme ad una mozione.

La mozione Bono ed altri n. 1-00223, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 19 dicembre 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Garra, Ascierio, Costa e Cardinale.